

REGOLAMENTO (CEE) N. 3614/92 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1992****che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per

ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,4653 ECU per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.
⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.